



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032

P. IVA 02266460035

Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352

Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO

PEC: sozzago@cert.ruparpiemonte.it

E mail: info@comune.sozzago.no.it

www.comune.sozzago.no.it

Per informazioni: ARCH. SIMONA ANTICHINI

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda presentata dal Sig. UBEZIO Giovanni Paolo, residente in Cascina Campo Magno, 1 – Sozzago (C.F. BZUGNN90D03E801I), in qualità di Legale Rappresentante dell' AZIENDA AGRICOLA UBEZIO GIOVANNI PAOLO con sede in Cascina Campomagno, 1 - Sozzago (P. IVA 02212520031), allo Sportello Unico delle Attività Produttive in data 31/03/2020 prot. n. 11119 e registrata al protocollo generale del Comune di Sozzago in data 02/04/2020 con il n. 1129, nonché al registro pubblico delle domande del SUE in data 02/04/2020, con il n. 09, intesa ad ottenere il Permesso di Costruire per POSA SILOS METALLICI ED ESSICATOIO SU BASAMENTO IN C.A. sull'immobile avente destinazione agricola, in questo Comune, in Cascina Campomagno n. 1, identificato al catasto Terreni foglio 02, mapp.li 50, 87;

Visti gli elaborati tecnici e descrittivi a firma del Geom. FOSSATI Federico, nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;

Considerato che il richiedente dichiara di essere proprietario e di avere la titolarità esclusiva all'intervento;

Vista la relazione tecnica di asseverazione resa dal Geom. Fossati Federico, ai sensi dell'art. 20 comma 1 del Testo Unico dell'Edilizia e smi., allegata all'istanza e depositata agli atti;

Vista l'atto d'impegno redatto dal Dott. Raimondo Pertusi, notaio in Oleggio, Rep. n. 4858 Raccolta n. 3899 del 29.06.2020, sottoscritto dal richiedente ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77;

Visto il parere favorevole espresso in data 26.05.2020 dalla Commissione Edilizia;

Viste le deliberazioni consiliari n. 64 del 1982 e n. 91 del 1988 con le quali sono state stabilite l'incidenza e la modalità di applicazione del Contributo di Costruzione a norma di deliberazioni del Consiglio Regionale e in applicazione degli art. 5 e 10 della Legge 28-01-1977 n. 10 e dell'art. 52 della Legge Regionale 05-12-1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la vigente deliberazione della giunta comunale, con la quale è stata determinata in percentuale la quota di contributo al costo di costruzione in applicazione di deliberazioni del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-01-1977 n. 10 e dell'art. 52 della Legge Regionale 05-12-1977 n. 56 e s.m.i.;

Visti i regolamenti comunali di edilizia, igiene e polizia locale;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 5 Dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.;

Vista la Legge 28 Febbraio 1985 n. 47 e s.m.i.;

RILASCIA PERMESSO DI COSTRUIRE

Art. 1 (Oggetto del Permesso di Costruire)

AZIENDA AGRICOLA UBEZIO GIOVANNI PAOLO con sede in Cascina Campomagno, 1 - Sozzago (P. IVA 02212520031)

è rilasciato Permesso di Costruire alle condizioni appresso indicate e salvo i diritti dei terzi, in conformità al progetto costituito da n. 6 elaborati di seguito specificati ed allegati al presente permesso quali parte integrante:

- TAV. 1 – ESTRATTO CATASTAE – ESTRATTO PRGC
- TAV. 2 – CONTEGGI PLANIMETRICI
- TAV. 3 – PLANIMETRIA SITUAZIONE AUTOIRIZZATA
- TAV. 4 – PLANIMETRIA DI PROGETTO
- TAV. 5 – SITUAZIONE COMPARATIVA PLANIMETRIA
- TAV. 6 – PIANTA SEZIONE E PROSPETTI

Art. 2 (Trasferibilità del Permesso di Costruire)

Il presente Permesso di Costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, di regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari.

Art. 3 (Partecipazione agli oneri dell'intervento)

Dato atto che il presente permesso è stato richiesto per POSA SILOS METALLICI ED ESSICATOIO SU BASAMENTO IN C.A. e che è stato verificato lo stato di imprenditore agricolo, ai sensi dell'art.17 comma 3 lettera a) del DPR 380/2001, il contributo di costruzione non è dovuto.

Art. 4 (Adempimenti preliminari del concessionario)

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà:

- a) comunicare all'Ufficio tecnico comunale i nominativi del costruttore e del direttore dei lavori ed in seguito ogni loro eventuale sostituzione;
- b) richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 56, lett. a), Legge Regionale 05-12-1977 n 56, per erigere manufatti che implicino l'occupazione anche temporanea di suolo pubblico o di uso pubblico;
- c) esporre, per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiori a mt. 0,70x1,00, chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
 - nome e cognome o ragione sociale del Titolare del Permesso di Costruire;
 - nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
 - ditta/e esecutrice dei lavori;
 - data e numero del Permesso di Costruire;
 - natura dell'intervento previsto;
 - data di inizio dei lavori;
- d) richiedere, con apposita istanza, l'approvazione del tracciamento delle linee di ciglio e delle linee planimetriche ed altimetriche stradali. Dell'avvenuto sopralluogo verrà redatto apposito verbale contenente l'indicazione del tracciamento suddetto, che verrà consegnato in copia dal tecnico del Comune al concessionario.

- e) notificare copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si faccia richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari;
- f) depositare copia del presente Permesso di Costruire e relativi allegati, nel cantiere di lavoro e presentarlo ad ogni richiesta dei tecnici addetti alla vigilanza dei lavori;
- g) adempiere agli obblighi previsti dalla Legge 05-11-1971 n 1086 e dall'art.83 del D.P.R. 380/2001, prima dell'inizio delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato.

Art. 5 (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori)

- I lavori dovranno essere iniziati **entro 1 anno dalla data di notifica del presente Permesso di Costruire**;
- I lavori dovranno essere **ultimati entro 3 anni dalla data di inizio lavori**;
- L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso stesso;
- **Le date dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori dovranno essere comunicate dal concessionario all'Ufficio Tecnico Comunale**;
- L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il Permesso di Costruire fosse in contrasto, comporta decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio;
- Qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato il concessionario deve richiedere un nuovo permesso per la parte non ultimata.

Sozzago, lì 28/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Simona Antichini

f.to digitalmente
